

TI_GERICHTE 32.2002.10 vom 8. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.10

FR: TI_GERICHTE 32.2002.10 du 8 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.10 del 8 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

a 24 PA - quindi anche l'art. 22a PA compreso nel rimando di cui all'art. 96 LAVS ancorché in vigore solo dal 15 febbraio 1992 (cfr. RCC 1992 164s) - sono applicabili in maniera generale alla procedura amministrativa e giudiziaria di prima istanza in materia AVS e nei settori assicurativi cui si applica per rinvio l'art. 96 LAVS (cfr. DTF 122 V 67-68 consid. 4b). - che pertanto, oltre che alla procedura ricorsuale dinanzi alle autorità cantonali di ricorso previste agli artt. 85 LAVS e art. 69 LAI, gli artt. 20 a 24 PA - compreso l'art. 22a PA - si applicano alla procedura negli affari amministrativi trattati da tutte le autorità federali e cantonali incaricate dell'applicazione dell'AVS e dell'AI (cfr. in argomento Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 167; Schlauri, *Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), *Verfahrensfragen in der Sozialversicherung*, St. Gallen 1996, pag. 9ss, 66s). Per quanto riguarda in particolare le Casse di compensazione della Confederazione (art. 62 cpv. 1 LAVS, art. 110-112 OAVS), la Cassa svizzera di compensazione (art. 62 cpv. 2 LAVS, art. 113 OAVS) e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (art. 56 LAI, art. 43 OAI), quali servizi dell'amministrazione federale, la PA è integralmente applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 2 lett. a PA; - che in concreto con lettera 20 dicembre 2001 l'UAI, richiamati gli esiti degli accertamenti eseguiti presso il CFPS e presso il Centro di riabilitazione di _____ le cui conclusioni e proposte non sarebbero state accettate dall'assicurato, ha invitato quest'ultimo a voler comunicare la propria disponibilità a seguire la riforma presso il CFPS con maggiore assiduità e impegno rispetto a quanto sin lì dimostrato e lo ha diffidato a voler dichiarare, nel termine di 10 giorni, se intendeva sottoporsi al provvedimento ordinato, precisando che decorso infruttuoso tale termine sarebbe stata emanata una decisione con le sanzioni previste all'art. 31 LAI (doc. AI _); - che con la querelata decisione datata 8 gennaio 2002, rilevando come alla richiesta 20 dicembre 2001 l'assicurato non abbia dato riscontro alcuno ed evidenziando quindi la persistenza dell'interessato nel non volersi sottoporre al provvedimento ordinato, l'UAI ha negato il diritto a provvedimenti professionali; - che pur ammettendo, nell'ipotesi più sfavorevole per l'assicurato, che la lettera 20 dicembre 2001 gli è stata notificata prima del 2 gennaio 2002, il termine di 10 giorni assegnato dall'UAI ha iniziato a decorrere dopo le ferie previste all'art. 22a lett. c PA (18 dicembre - 1. gennaio incluso) e di conseguenza, atteso che in caso di decorrenza del termine dopo le ferie il primo giorno seguente le ferie non deve essere computato per la fissazione della scadenza del termine (DTF 122 V 60, DTF 79

I 245; SJ 1996, 310; ZBJV 1996, 353), esso è venuto a scadenza il 12 gennaio 2002, - che pertanto nell'emettere la querelata decisione di rifiuto l'8 gennaio 2002, l'amministrazione è manifestamente caduta nell'arbitrio, per avere a torto concluso, prima della scadenza del termine assegnato con lettera 20 dicembre 2001, che l'interessato ha persistito nel volersi opporre all'istruttoria alla quale era stato chiesto di sottoporsi; - che la decisione deve pertanto essere annullata siccome arbitraria; - che nelle more della presente procedura l'UAI, pur postulando - a torto - la conferma dell'atto impugnato e la consecutiva reiezione del gravame, ha osservato che la pratica verrà in ogni caso riavviata avendo l'assicurato manifestato (seppur tardivamente, secondo l'amministrazione) tramite dichiarazione inviata in data 11 gennaio 2002 la propria volontà di sottoporsi al provvedimento integrativo presso il CFPS (cfr. risposta di causa, cfr. VII); - che in simili circostanze l'incanto deve quindi essere rinviato all'UAI affinché prosegua nell'istruttoria tenendo conto della dichiarata volontà dell'assicurato di sottoporsi ai provvedimenti d'integrazione ordinati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.